

AGGIORNAMENTO AI REQUISITI OBBLIGATORI PER L'ATTIVITA' DELL'IMPRESA ODONTOTECNICA E NUOVI SCENARI RELATIVI AL PROFILO ED ALL'ADEGUAMENTO PROFESSIONALE

Daniele Benatti

- Trattamento dei dati (D.Lgs. 675/96-196/2003)
- Scarico delle acque (D.Lgs. 152/99)
- Inquinamento acustico (D.Lgs. 277/91)
- La proposta del nuovo profilo dell'Odontotecnico
- E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)

Premessa

Il costante e qualificato sviluppo dell'impresa Odontotecnica avvenuto nell'ultimo decennio, è stato accompagnato da un'imponente attività legislativa, adeguandoci in taluni casi a settori paramedicali da un lato ed industriali dall'altro. L'attività svolta oggi nell'azienda odontotecnica, garantisce infatti una maggiore costante di qualità, sia dal punto di vista dei dispositivi prodotti, che da tutto ciò che riguarda il personale di produzione e gestione, l'ambiente e la loro tutela. La tecnologia attuale che le imprese odontotecniche hanno a disposizione, è decisamente di elevato livello e anch'esse permettono una ulteriore salvaguardia della "salute". La normazione che negli ultimi anni ha coinvolto l'impresa odontotecnica, si può considerare, senza alcun dubbio, il toccasana del nostro sviluppo professionale, in quanto ha reso esercente l'attività, sempre più consapevole della grande importanza professionale del nostro ruolo nella costruzione di un "bene di salute" alla persona, come la protesi dentaria e l'apparecchiatura ortodontica.

Nella molteplicità di leggi e decreti in ambito sanitario Nazionale ed Europeo, applicabili alla sfera della nostra attività, alcune ci riguardano in modo estremamente particolare, tra loro il D.Lgs. 626/94 concernente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che già da diversi anni è giunto a regime e tutte le aziende, anche quelle con un singolo operatore debbono adempiere ad esso. Ci pare però fuori luogo ora, richiamare per intero tutti gli adempimenti di tale decreto, anche perché esistono diverse pubblicazioni (vedi bibliografia) applicate al nostro settore, che specificano con ampia chia-

rezza tutto ciò che è necessario effettuare per essere rispondenti alla legge stessa.

In questo capitolo infatti si vuole cercare di offrire alcune informazioni relativamente alla legislazione meno conosciuta nell'odontotecnica ma comunque di elevata importanza per l'attività d'impresa. Si parlerà pertanto dell'inquinamento acustico che in ogni caso è condensato nel D.Lgs. 626/94, dello scarico delle acque, riguardante maggiormente la salvaguardia dell'ambiente e del trattamento dei dati personali (D.Lgs. 675/96). E' opportuno sottolineare che non si intende esprimere pareri, giudizi o insegnamenti sul da farsi, ma si desidera solamente portare una minima conoscenza al lettore interessato. Si evince infatti che in taluni casi, come ad esempio il D.Lgs. 152/99, relativo allo scarico delle acque, diverse realtà locali o regionali applichino, in funzione del territorio, differenti interpretazioni. La parte finale del capitolo riguarderà invece la nuova proposta del profilo professionale dell'odontotecnico e l'E.C.M. (Educazione Continua in Medicina). Entrambi gli argomenti, nel momento in cui scriviamo, vivono un passaggio di "stallo", almeno per quanto riguarda il nostro settore. Il primo perché è nuovamente alla discussione tra le parti dopo l'alt della Corte di Stato, mentre il secondo è al vaglio delle Associazioni per valutare soprattutto in quale misura è applicabile all'odontotecnico, inteso come titolare d'impresa (che sarà soggetto all'E.C.M) ed al proprio collaboratore dipendente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (L. 675/96)

La legge 675/96 più conosciuta come legge sulla privacy, riguarda la tutela dei propri dati personali. Per garantire ciò, impone a tutte le attività in genere ad informare l'interessato, per il quale si vuole utilizzare i dati o parte di essi, ed a sottoporgli il consenso o no circa l'utilizzo stesso. Senza volere riportare integralmente il testo della legge si evidenziano i passaggi salienti che è bene conoscere nel regolare svolgimento di questo particolare rap-

porto.

E' bene innanzitutto che l'azienda interessata al trattamento dei dati personali ed alla loro diffusione, predisponga un apposito modulo contenente la disamina dei punti di cui si intende informare l'interessato ed allo stesso tempo un ulteriore modulo dove viene richiesto, tramite apposita firma, il consenso.

Nel caso dell'attività di odontotecnico, che è tenuto al rispetto di tale legge, l'utilizzo di dati personali, è riferito nella maggior parte a quelli del proprio cliente. L'informativa da predisporre deve contenere diverse opzioni che specifichino le motivazioni all'utilizzo evidenziando che il trattamento dei dati non riguarda quelli, così definiti, sensibili.

Si riporta una brevissima traccia sommaria di tale documento, che in ogni caso ogni azienda è bene che formalizzi con il proprio consulente. Occorre innanzitutto comunicare che la scrivente azienda intende svolgere operazioni di trattamento di alcuni dati personali che la riguardano (rivolto al cliente).

Di seguito è necessario esprimere che i dati sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'attività economico commerciale dell'azienda e che il trattamento avverrà esclusivamente per finalità lecite, secondo correttezza, con la massima riservatezza e comunque nel rispetto di quanto prescritto della legge 675/96. Si elencano poi in quali occasioni vengono utilizzati ovvero (ne segnaliamo solamente alcune):

- 1) Acquisizioni ed informative precontrattuali
- 2) Adempimento degli obblighi contrattuali
- 3) Adempimenti degli obblighi di legge (civilistici e fiscali)
- 4) Gestione amministrativa e commerciale
- 5) Gestione e cessione del credito
- 6) Utilizzo a fini statistici
- 7) Utilizzo a fini pubblicitari
- 8) Tutela dei diritti nascenti dal contratto

E' altresì opportuno allegare alla presente scheda informativa i diritti dell'interessato che sono riportati integralmente nell'art.

13 della legge 675/96. Come documento finale, che per l'azienda richiedente è il più importante, si allega il modulo che il cliente (nel nostro caso) firmerà se consentirà il trattamento dei suoi dati personali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ED ALLA LORO COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE

Avendo ricevuto piena informazione relativamente al trattamento dei dati personali, esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione e/o diffusione di tutti i dati di cui l'informativa (ai sensi degli artt. 11 e 20 della L. 675/96). E' possibile indicare in quali casi non si intende prestare il consenso.

Consenso: _____

Firma _____

Le responsabilità

L'odontotecnico, svolgendo un'attività definita come arte ausiliaria delle professioni sanitarie, potrebbe incorrere nella responsabilità penale (vedi art. 622 del c.p.).

Nell'ambito legislativo sui dati personali chi non provvede alle notificazioni prescritte dal garante per la tutela di tali dati o segnala notizie inesatte o fasulle, è punito con la reclusione (da 3 mesi a 2 anni).

Chiunque, per trarne un proprio profitto o di recare danno altrui, effettua l'utilizzo di dati personali senza il consenso dell'interessato, è punito con la reclusione fino a 2 anni (se il fatto si limita alla comunicazione o diffusione, con la reclusione da 3 mesi a 2 anni).

Nei dati personali sono ovviamente compresi: i dati sensibili, i dati inerenti la salute ed i dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686 (contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ebbrezza).

Tali sanzioni vengono applicate tranne che il fatto non costituisca più grave reato.

Chiunque, avendone l'obbligo, omette di utilizzare le misure utili a garanzia della sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti che obbligano la custodia ed il controllo dei dati oggetto di trattamento, è punibile con la reclusione sino ad anni uno.

Chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto al trattamento dei dati personali adottato dal garante, è punito con la reclusione (da 3 mesi

a 2 anni). Esistono poi sanzioni amministrative per chi omette di fornire le informazioni o di presentare i documenti richiesti dal Garante, per una somma da 516,46 € a 3.098,74 €.

La violazione delle disposizioni relative alle informazioni da rendere al momento della raccolta dei dati personali, è punibile con la sanzione del pagamento di una somma da 258,23 € a 1.549,37 €.

D. Lgs. N° 196/2003

Il "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"; questa è la nuova dizione della legge 196/2003, che dal 1° gennaio 2004 è entrata in vigore, raccogliendo le diverse disposizioni relative alla privacy. Il decreto raccoglie infatti in un unico contesto la legge 675/96 e gli ulteriori D.Lgs., regolamenti, codici deontologici, ivi compresa la "giurisprudenza" del Garante e della direttiva UE 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.

Nell'area di applicazione, affine al settore Odontotecnico, analizzate le diverse interpellanze che le associazioni di categoria hanno sottoposto al Garante, per ricevere gli opportuni chiarimenti, emerge che l'Odontotecnico, già esente da obblighi di NOTIFICA al GARANTE, nella versione legislativa precedente (675/96), lo sia anche per la nuova disciplina per la tutela della privacy, D.Lgs. 196/03 per l'appunto. Infatti ad una più approfondita analisi dell'art. 37 del decreto prima citato, NOTIFICA AL GARANTE, si intuisce che la notifica del trattamento dei dati personali viene espletata solo se il trattamento riguarda:

- 1) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica
- 2) dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; igiene e sicurezza del lavoro.

L'attività dell'impresa odontotecnica, emerge che non sia coinvolta nel trattamento di dati genetici o biometrici, né in quelli idonei a rivelare la posizione geografica del soggetto. Per

completezza si sottolinea che la biometria, definita un ramo della biologia che valendosi di metodi matematici e statistici studia le problematiche dell'ereditarietà e dell'evoluzione degli individui, non coinvolge a nessun titolo la professione dell'odontotecnico. Il fatto però che l'impresa odontotecnica sia esonerata da obblighi di notifica, non vuol dire che non sia coinvolta, seppur in modo parziale dal D.Lgs. 196/03. In estrema sintesi si può di seguito valutare quali adempimenti siano necessari per assolvere correttamente al rispetto di tale legge; accorgimenti questi per altro previsti anche dal decreto precedente(675/96):

- 1) Fare sottoscrivere al cliente una autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali
- 2) Redigere un documento su carta intestata del laboratorio sul quale indicare: l'elenco di chi ha accesso ai dati – chi è il responsabile dei dati – dove questi dati sono conservati (computer – armadio – ecc)
- 3) I documenti con i dati dei pazienti del cliente del laboratorio, ed i fascicoli tecnici del d.lgs. 46/97, debbono essere conservati in luogo chiuso a chiave
- 4) Il software con cui eventualmente si realizza la documentazione e la gestione di quanto richiesto dalla Legge 46/97 o che contiene i dati dei clienti, deve essere protetto da password conosciuta solo dal responsabile dell'azienda preventivamente eletto
- 5) Se il computer con cui si realizza tutta questa documentazione è collegato ad internet e/o possiede una casella di posta elettronica è indispensabile proteggerlo con antivirus aggiornati, documentando periodicamente l'aggiornamento
- 6) E' opportuno far sottoscrivere ai propri collaboratori dipendenti un impegno alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.

In conclusione si vuole riportare una sintetica ma opportuna definizione dei termini principali di suddetto decreto (art. 4 del d.lgs. 196/03).

- 1) TRATTAMENTO: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,

la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

- 2) **DATO PERSONALE:** qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale, ecc.
- 3) **DATI SENSIBILI:** i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

SCARICO DELLE ACQUE (D.Lgs.152/99)

Breve definizione del D.Lgs. 152/99

Il D.Lgs. 152/99 ha rinnovato profondamente la normazione relativa alle acque reflue, abrogando totalmente la legge Merli (319/76).

Lo scopo principale che la legge si pone, oltre a recepire alcune direttive comunitarie, è quello di portare elementi certi a favore della protezione, al risanamento ed al corretto e razionale uso delle acque. Il decreto puntualizza alcune importanti definizioni che portano al superamento delle precedenti, quali :

INQUINAMENTO, inquadrato come lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico, di sostanze o di energia, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute dell'uomo o risultare nocive alle risorse viventi ed al sistema ecologico idrico.

ACQUE REFLUE DOMESTICHE, derivanti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, derivanti dagli scarichi di attività commerciali, industriali, differenti dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche da dilavamento.

ACQUE REFLUE URBANE, definite come ac-

que domestiche o la miscela di acque civili, industriali ovvero meteoriche di dilavamento. E' opportuno evidenziare che la natura dei reflui, acque reflue, domestiche o industriali, è determinata da due criteri; il primo deriva da insediamenti di tipo residenziale o da attività per lo più commerciali, il secondo dall'assimilabilità dello scarico alle caratteristiche tipiche degli scarichi degli insediamenti abitativi. Quest'ultimo aspetto sancisce che le acque diverse da quelle domestiche sono da considerarsi acque industriali. L'insediamento produttivo, come il laboratorio odontotecnico, se sul piano teorico potrebbe essere assimilato a quello civile, su quello pratico può qualificarsi come produttivo quando si inserisce nel contesto di un complesso organizzativo diretto alla produzione di beni o quando lo scarico non sia assimilabile, secondo la definizione appena citata.

In tal senso, anche sul piano della giurisprudenza, non è ancora stato chiarito nulla di significativo in quanto risulta effettivamente difficile individuare la linea che separa gli insediamenti civili da quelli produttivi.

Sempre a livello di definizioni viene citato lo SCARICO come qualsiasi immissione diretta di acque reflue liquide, semiliquide o comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla natura inquinante, anche sottoposte a trattamento preventivo di depurazione.

Autorizzazione agli scarichi

I controlli relativi agli scarichi sono disciplinati e riservati esclusivamente al legislatore (le modalità operative sono delineate in dettaglio dal decreto). Il decreto esprime in modo palese che tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati e debbono garantire il rispetto dei valori limite dell'emissione stabiliti dallo Stato. Gli scarichi di acque reflue domestiche, che recapitano in fognature, sono sempre ammessi, ma è fatto divieto per gli scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

L'autorizzazione viene normalmente rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico e non vi è distinzione tra soggetti pubblici o privati. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dal deposito di una somma di denaro (a discrezione dell'amministrazione) la quale rimane come condizione di procedibilità della stessa.

L'autorizzazione vale 4 anni e può essere rinnovata presentando il rinnovo un anno prima

della scadenza. L'ente preposto normalmente risulta essere la Provincia per quasi tutti i tipi di scarico tranne che quello in pubblica fognatura, riservata alla competenza Comunale.

I Controlli

Il Decreto non specifica chiaramente chi effettua i controlli, pertanto si mantiene il riferimento poc'anzi citato che individua la Provincia ed il Comune per le due diverse tipologie di scarico. L'art. 51 del Decreto esprime poi la parte relativa ai provvedimenti, tra i quali si evidenziano i seguenti aspetti:

- La diffida, con la quale viene stabilito un termine per eliminare l'irregolarità;
- La diffida con sospensione dell'autorizzazione per un tempo indeterminato, là dove siano presenti manifestazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
- La revoca dell'autorizzazione, qualora l'adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida non sia effettuato.

L'inosservanza delle disposizioni di tale legge è sanzionata amministrativamente e penalmente .

Adempimenti consigliati per il Laboratorio Odontotecnico

1. Utilizzare una vasca di decantazione, servirà soprattutto ad abbattere il livello delle sostanze solide (gessi)

2. Evitare il deflusso di gessi o altri residuati fangosi negli scarichi
3. Non scaricare qualsiasi liquido puro, diluito o esausto
4. Pulire le tazze del gesso e rivestimento con carta prima di lavarle
5. Raccogliere in modo differenziato i rifiuti liquidi, smaltiti con contratto di smaltimento
6. Utilizzo limitato di saponi e detersivi
7. Predisporre una vasca d'ispezione
8. Verificare periodicamente le acque previe analisi apposite
9. Eventuale adozione di un apposito depuratore

Responsabilità in materia di tutela delle acque

Il Decreto Lgs. 152/99 applicato al nostro settore, assimila alle acque reflue domestiche, quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti; per esempio quelle prodotte dalle imprese artigiane che, per tipologia qualitativa dell'acqua scaricata, sono soggette alle stesse regole delle acque reflue. L'aspetto relativo alle sanzioni, vede un adeguamento diverso circa l'entità del reato che è considerato maggiormente un illecito amministrativo punito in modo molto più moderato. Le evenienze di illecito più rilevanti a tal pro-

VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (LeqA) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

| Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
|---|----------------------|----------|
| | Diurno | Notturmo |
| I Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

posito, sono individuate nei seguenti casi:

- Superamento dei valori della tabella precedente,
- Superamento dei diversi valori stabiliti dalle Regioni o dall'Ente Locale,
- Superamento dei valori fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 34.1.

Le possibili violazioni di tali limiti prevedono una sanzione amministrativa da 2.582,28 € a 25.822,84 € ed è precisato nel decreto che la sanzione viene applicata salvo che il fatto costituisca reato. Altri elementi che possono portare al sanzionamento delle azioni svolte sono:

- L'apertura di scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie servite da impianti pubblici di depurazione, senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 45 della legge o ancor peggio la continuità dello scarico dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. In tal caso è prevista una sanzione da 5.164,57 € a 51.645,70.
- Effettuare uno scarico senza rispettare l'indicazione del provvedimento di autorizzazione. Sanzione prevista da 1.032,91 € a 12.911,42 €.
- Violazione delle prescrizioni riguardanti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico oltre all'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi. Sanzione prevista 516,46 € a 12.911,42 €.
- Impedimento al controllo degli scarichi ai soggetti incaricati. Tale evenienza può comportare anche l'aspetto penale dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Sanzione da 516,46 € a 3.098,74 €.

Esistono poi reati riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali.

In tal caso è bene evidenziare che se il laboratorio odontotecnico scarica le sue acque nel contesto di una zona industriale, è ovvio che sarà coinvolto nelle conseguenze penali di tale area. Per questo si rimanda il lettore all'analisi attenta della legge 152/99 nel capi-

tolo riguardate le contravvenzioni inerenti agli scarichi civili.

In chiusura di questo capitolo, si vuole evidenziare la norma riportata all'art. 60, dove viene stabilito che con la sentenza di condanna per reati previsti da tale decreto, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino previsti dal decreto.

Inquinamento acustico (D.P.R. 277/91)

Il decreto inerente il rumore all'interno del laboratorio odontotecnico è strettamente legato alla sicurezza sul posto di lavoro.

Il datore di lavoro o meglio il titolare di laboratorio è colui che deve adempiere agli obblighi di legge. I compiti primari che deve assolvere sono i seguenti :

- Eseguire una preventiva valutazione del rischio rumore, rilevando, tramite personale competente, i valori dell'esposizione.
- Eseguire i controlli periodici sanitari, mediante il medico competente, il quale deve predisporre le cartelle sanitarie e le visite mediche previste dalla legge.
- Informare i lavoratori circa i risultati delle valutazioni rischio-rumore dei controlli svolti.
- Ridurre i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, adottando tutte le misure tecniche organizzative e procedurali necessarie.
- Interventi tecnici sia dal punto di vista dell'organizzazione che delle procedure.

Si precisa che il livello di esposizione al rumore, tiene conto della rumorosità in funzione all'esposizione quotidiana in azienda, il titolare dell'impresa deve rispondere a diversi obblighi e adottare mirati provvedimenti:

- Fra 80 - 85 decibel: informazione e prevenzione sanitaria del lavoro.
- Fra 85 e 90 decibel: effettuare il controllo sanitario del collaboratore, tramite una visita medica preventiva, con i relativi controlli e visite periodiche successive.

- Pari o superiore a 90 decibel: origina l'obbligo di effettuare il controllo della punta massima di rumorosità, ma anche della durata dell'esposizione stessa.

Nell'ambito della nostra attività può capitare di essere esposti a punte di rumorosità anche molto alte (es. le lavorazioni con vaporizzatore, la squadratura dei modelli, l'uso della turbina), ma tutto ciò avviene in tempi estremamente ridotti e quindi si può sostenere che il superamento dei limiti imposti dalla legge succeda raramente.

Per completezza si segnala che il Decreto del Presidente del Consiglio dell' 1/3/91 regola i livelli massimi di emissioni sonore verso gli ambienti abitativi esterni. In tale contesto vengono individuate sei aree con riferimento ai valori riportati nella tabella successiva.

E' bene precisare, in seguito a quanto evidenziato dalla tabella di cui sopra, che l'art. 3 del decreto in oggetto esclude dal suo campo di applicazione le attività artigiane, come il laboratorio odontotecnico, le quali producono effetti sonori esclusivamente all'interno di locali inerenti l'attività. Questo non esime l'imprenditore odontotecnico dal rispondere, ai sensi dell'art. 844 del c.c. alle immissioni rumorose, anche se nel laboratorio difficilmente, i macchinari utilizzati possono influenzare il rischio rumore all'esterno.

Va da sé che è bene evitare l'applicazione esterna di macchinari (es. compressori o aspiratori centralizzati) senza averli dotati dei preventivi sistemi di insonorizzazione che ne riducano i livelli di rumorosità consentiti.

LA PROPOSTA DEL NUOVO PROFILO ODONTOTECNICO

Effettuare una corretta ed ampia descrizione di quanto l'argomento in oggetto abbia da potere esprimere, sono in grado tutti gli odontotecnici ed al tempo stesso nessuno di essi. E' un'affermazione contraddittoria ma molto realistica che porta a pensare a quanto sia stato detto e scritto, soprattutto nell'ultimo ventennio di sviluppo della nostra professione. Proprio perché è stato scritto molto ci pare superfluo aggiungere ulteriori commenti a quelli già definiti e chiari delle competenti associazioni sindacali che ci tutelano. Per questo ci limiteremo solamente a riportare gli eventi ultimi relativi al periodo in cui scriviamo (giugno-luglio 2002) e riportando integralmente il testo del profilo che per ora rimane ancora irrealizzato.

E' necessario ricordare che del secolo dell'innovazione tecnologica, delle riforme scolastiche, del riordino delle leggi relative al lavoro, dell'individuazione di nuove figure professionali del mondo sanitario, già peraltro contemplate in un iter universitario, l'Odontotecnico è rimasto escluso. Ci possiamo definire una categoria "d'epoca" del secolo scorso, perché ancora oggi siamo regolamentati da quell'oramai famigerato art. 11 del Regio Decreto n° 1334 del 31 maggio 1928. Per il momento quindi possiamo solamente ripartire dal punto in cui siamo rimasti, anche se c'è chi sostiene che lo spiraglio sia nuovamente aperto.

Detto ciò, per sintetizzare, il profilo della nostra figura professionale, dopo avere superato tutto l' iter parlamentare (approvazione del Ministro della Sanità, parere del Consiglio Superiore di Sanità compresi), è stato bloccato dal parere finale del Consiglio di Stato (18 aprile 2002) per il motivo in seguito descritto. Onde evitare inopportune distorsioni riportiamo uno stralcio del parere del Consiglio di Stato (adunanza generale dell'11 aprile 2002) sullo schema di Dm concernente "L'individuazione della figura professionale e relativo profilo professionale dell'odontotecnico".

Nel nuovo sistema di legislazione corrente, spetta invero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario (i così detti principi fondamentali). Va riconosciuto, invece, alla legge regionale (legittimata nel nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti della disciplina di sua spettanza anche di regolamenti generali di attuazione) il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco dell'assetto unitario espressi a livello di principi fondamentali. Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali rientrano pertanto, nell'ambito statale, i tratti concernenti l'individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti (rilevanti anche per definire la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione), i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale (significativi anche sotto il profilo della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie). Il potere statale di intervento, in relazione alle professioni sanitarie, va pertanto esercitato non più come regolamento, ma in via legislativa, con principi fondamentali, tale essendo il livello prescritto dall'art. 117 della Costituzione. Né possono ritenersi consentiti, almeno in questo caso, fino all'emanazione dei principi fondamentali, interventi della normazione regionale fondati sul presupposto

dell'esistenza di una professione che non è stata ancora istituita dalla legislazione statale, fermo restando invece il potere delle Regioni di continuare ad intervenire nel settore della formazione degli Odontotecnici in quanto esercenti un'arte ausiliaria, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

Per ultimare questo capitolo e con l'auspicio che il nuovo profilo non rimanga per altri decenni all'esame di chi non vuole riconoscere l'effettiva realtà professionale della nostra attività, si riporta integralmente il testo del profilo già approvato nelle succitate sedi.

Il Ministro della Sanità

VISTO l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del VISTO personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

RITENUTO di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

RITENUTO di individuare la figura dell'Odontotecnico;

l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni;
VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi.

VISTA la nota, in data con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art.17, comma 3, della L.23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA il SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 (Figura e profilo)

1. E' individuata la figura dell'odontotecnico.

2. L'odontotecnico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, provvede in qualità di fabbricante alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservata, in via esclusiva ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico.

3. L'odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.

Art. 2 (Contesti operativi)

1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di un laboratorio in possesso dei requisiti previsti ed autorizzati ai sensi delle normative vigenti e sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico.

2. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:

a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;

b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;

c) svolge attività didattica ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 502/92 e successive motivazioni.

3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate, o in regime di lavoro autonomo.

Art. 3 (Abilitazione)

1. La laurea universitaria di odontotecnico conseguita ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

2. Le Università provvedono alla formazione dell'odontotecnico attraverso la Facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria.

Art. 4 (Norma finale)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) e le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi), limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, sono abrogate, garantendo, comunque il completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che riguardano le mansioni degli odontotecnici, sono abrogate.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'allegato A del decreto del Ministro della Sanità del 3 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti sanitarie ausiliarie, che elenca le attrezzature tecniche e strumentali per gli odontotecnici, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, lì

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina

L'Educazione Continua in Medicina si può considerare l'ultimo importante, significativo

e doveroso passo avanti della formazione sanitaria nel nostro paese. In allineamento a diversi paesi della Comunità Europea, anche l'Italia ha provveduto a sviluppare tutto l'iter necessario per concretizzare tale aspetto formativo applicato a tutta la sfera sanitaria. Il progetto, per altro fortemente voluto dal Ministero della Sanità, è senza alcun dubbio lodevole, anche se in questo momento, dove è già stata superata la così detta prima fase sperimentale (anno 2001), iniziano ad emergere i primi dati realistici, le prime perplessità in simbiosi ai grandi dubbi (business compreso) che tale percorso può o potrà creare. Anche in merito a questo argomento, dove tanto è già stato scritto e dove un sito internet del Ministero della Sanità, sempre puntualmente aggiornato, può offrire un'ampia disamina e concrete risposte agli interessati, si ritiene corretto esprimere una disamina succinta per portare gli elementi base di conoscenza relativamente ai quesiti più comuni quali:

- Cos'è l'E.C.M.
- A chi è rivolto e qual'è la sostanza del programma Nazionale E.C.M.
- In cosa consistono i crediti formativi E.C.M. e qual è la sostanza dell'accreditamento.
- Obbligatorietà ed entrata in vigore dell'E.C.M.
- L'articolazione dei diversi ruoli.

Cos'è l' E.C.M.

Il sapere, il fare e l'essere, si possono tradurre come il mix di elementi indispensabili per completare la professionalità di un operatore della Sanità. Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate, quello di abilità tecniche o manuali e la capacità comunicativa e relazionale sono infatti gli elementi primari che nel rapido e continuo sviluppo della medicina ed in generale delle conoscenze biomediche, occorre necessariamente possedere.

L'E.C.M. si prefigge infatti di essere l'insieme organizzato di tutte quelle attività sia teoriche che pratiche sviluppate da chiunque ne sia preventivamente autorizzato (ente o società pubblica o privata o struttura dedita alla formazione in campo sanitario, ecc.), con l'obiettivo di mantenere il passo con i tempi ad un alto livello di professionalità degli operatori

sanitari.

L'E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in modo che il singolo operatore sia tutelato sotto il profilo della qualità e dell'utilità reale della formazione intrapresa nel tal evento, dove ogni operatore deve provvedere al proprio aggiornamento in piena e totale autonomia.

L'E.C.M. si prefigge inoltre di essere il garante per ricordare ad ogni professionista della Sanità, il dovere di svolgere un adeguato numero di attività formative, di aggiornamento e riqualificazione professionale.

A chi è rivolto e qual è la sostanza del programma Nazionale E.C.M.

Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante sia nella Sanità pubblica che in quella privata. Il programma con cui l'E.C.M. ha impostato i suoi obiettivi, nasce da diversi aspetti circa l'evoluzione, anche nel nostro settore (Odontoiatria e Odontotecnica), di una enorme quantità non sempre controllata di corsi, riunioni, congressi, ecc. Questi molteplici eventi, tanti di ottima qualità, altri meno, hanno finito per disorientare l'operatore che si affacciava con interesse alla frequenza dell'evento, scoprendo in taluni casi, magari solo alla fine dell'evento stesso, la non utilità assoluta, magari supportata da una modesta qualità sia professionale che organizzativa dei contenuti.

Da questo aspetto origina l'integrazione al D.L. 502/92 con decreto legislativo 19 giugno 99, n° 229, che istituzionalizza anche nel nostro paese l'E.C.M. Il programma è stato elaborato da una commissione nazionale per la formazione continua che ha il compito di definire i crediti formativi che ogni operatore dovrà maturare in un determinato arco di tempo oltre a stabilire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative. La commissione, costituita con decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2000, ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M. definendo le così dette linee fondamentali.

In cosa consistono i crediti formativi E.C.M. e qual'è la sostanza dell'accreditamento

I crediti formativi sono il termometro dell'im-

pegno e del tempo che ogni operatore della Sanità dedica annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento delle proprie conoscenze tecniche, cliniche e scientifiche. Il credito è riconosciuto in merito alla qualità dell'attività formativa e dal tempo a lei dedicata in ragione delle specifiche professionalità.

I crediti formativi per il primo quinquennio, sono stati fissati in complessivi 150 e la commissione ha ritenuto corretto prevedere una progressione del numero acquisibile di crediti suddivisi appunto in cinque anni fissando per il 2002 (primo anno ufficiale di inizio dopo la fase sperimentale) n°10 crediti (con un minimo di 5 ed un massimo di 20), nel 2003, n°20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40), nel 2004 n°30 crediti, nel 2005 n°40 crediti e nel 2006 n°50 crediti.

E' opportuno specificare che il "valore" in crediti formativi E.C.M., non deve essere visto dagli organizzatori degli eventi formativi come un elemento di "giudizio" sul valore scientifico globale della manifestazione, ma indicare esclusivamente la rilevanza o non di quella particolare manifestazione ai fini esclusivi del programma nazionale E.C.M.

I crediti formativi sono espressi in numeri interi, ed ogni evento formativo, si vedrà assegnato un numero di crediti E.C.M. calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti. Gli eventi che possono rientrare nel programma E.C.M. appartengono a due macro categorie: la prima di attività formative residenziali, la seconda di attività formative a distanza. La sostanza degli eventi consiste in: congresso, simposio, conferenza, seminario, corso pratico finalizzato al continuo sviluppo professionale, corso di aggiornamento tecnologico e strumentale, altri (vedi sito Ministero della Salute).

Obbligatorietà ed entrata in vigore dell'E.C.M.

A partire dal gennaio 2002 inizia la fase a regime del programma Nazionale E.C.M. riservata agli eventi formativi residenziali, nel secondo semestre dello stesso anno la formazione a distanza. E' escluso dall'obbligo E.C.M. il personale sanitario che frequenta in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina generale, dottorato di ricerca, master, laurea specialistica) per tutto il periodo di formazione.

Nel caso della nostra professione di Odontotecnici il Ministero della Salute, nell'ultimo

chiarimento emanato (settembre 02), ha specificato che la Commissione Nazionale E.C.M., con una propria determinazione, formalizzerà a breve i termini precisi dell'area dell'obbligo per gli operatori obbligati alla formazione continua. Tale determinazione sarà successivamente oggetto di uno specifico decreto ministeriale. Si evince che tutto ciò non riguarderà solo gli odontotecnici, ma tutti gli operatori sanitari. Sono infatti tenuti all'obbligo E.C.M. tutti gli operatori sanitari e quindi anche gli odontotecnici in possesso di titolo abilitante l'esercizio dell'attività indipendentemente dallo status giuridico, dal rapporto di lavoro in essere e dall'esercizio o meno dell'attività.

In altri termini sono tenuti ad assolvere gli obblighi E.C.M., non solo gli odontotecnici in possesso del titolo abilitante che esercitano l'attività in qualità di titolari e/o soci di imprese, in qualità di dipendenti di strutture pubbliche o private, ma anche coloro che, pur in possesso del titolo abilitante l'esercizio dell'attività, attualmente svolgono altri lavori. Questi ultimi, infatti, se nel futuro dovessero iniziare a svolgere attività odontotecnica sia come titolari e/o soci di imprese private ma anche come dipendenti di strutture pubbliche o di imprese private, dovranno dimostrare di essere in regola con le obbligazioni e gli adempimenti previsti a partire dal corrente anno per la formazione continua e quindi avere acquisiti i crediti formativi.

L'articolazione dei diversi ruoli

I soggetti coinvolti a diverso titolo nel progetto E.C.M. sono:

- il Ministero della Salute.
- Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
- La Commissione Nazionale per la formazione continua, composta di esperti delle professioni coinvolte di osservatori che parteciperanno agli eventi accreditati (una sorta di controllori).
- La segreteria della commissione, istituita presso il Ministero
- Gli organizzatori di eventi formativi di interesse per il progetto E.C.M.
- Gli operatori Sanitari a cui è destinata la formazione.
- Gli Ordini ed i Collegi Professionali.
- Le Società Scientifiche.
- Le Associazioni Professionali.
- Le Organizzazioni Sindacali.

L'iter per chi vuole proporsi come ente organizzatore prevede una determinata articolazione che non riportiamo in questo scritto ma si consiglia di analizzare direttamente sul sito del Ministero della Salute sempre puntualmente aggiornato delle crescenti e costanti novità in merito a tutto il capitolo E.C.M.

DANIELE BENATTI

Si ringrazia per la cortese collaborazione:

Dr. Tonino Guerra

(Specialista in Igiene e Medicina del Lavoro - "Sillabo inerente alla Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro - Rischio rumore - Scarico delle acque. - Modena Aprile 2002 (documento privato)")

BIBLIOGRAFIA

- E.B.E.R.: *"Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 626/94"* - Bologna 1996 - ed. E.B.E.R. (Ente Bilaterale Emilia Romagna)
- P. Andreini: *Certificare la qualità* - ed. Hoepli - Milano 1997
- il nuovo laboratorio Odontotecnico n°2 /2002 10-12
- il nuovo laboratorio Odontotecnico n°1 /2002 16-17
- Documenti Sno/Cna - Aprile 2002
- Guida aziendale per le norme sui posti di lavoro - D.LGS. 626/94 e suoi elementi

Ass. Industriali di Modena 1996 (Doc. privati)

- D.LGS. 152/99
- D.LGS. 626/94
- D.P.R. 227/91
- D.LGS. 566/94 -758/94 - *Adeguamento sanzioni e depenalizzazioni*
- Sito Internet Ministero della Salute - www.sanita.it
- Siti SNO/CNA - www.cna.it/sno
- Sole 24 ore - 08/09/01 - *Profilo Odontotecnici*
- Sole 24 ore - 20/11/01 - *Profilo Odontotecnici*
- Sole 24 ore - 20/11/01 - *E.C.M.*
- Sole 24 ore - 15/04/02 - *E.C.M.*
- Sole 24 ore - 21/04/02 - *Profilo Odontotecnici*
- Sole 24 ore - 29/04/02 - *Profilo Odontotecnici*
- Sole 24 ore - 01/05/02 - *Privacy*
- W.Agnelli: *Gli Odontotecnici la privacy e l'obbligo di riservatezza* - IL Nuovo Laboratorio Odontotecnico 1/2004
- Doc. Web n: 996680: *Fonte Unione Industriali Modena Risposta ai quesiti sui trattamenti in ambito sanitario da notificare al Garante* - 26 aprile 2004
- Bollettino dell'artigianato: *Speciale Privacy* – Fonte Cna di Modena, Bollettino n° 80 del 14-4-04